

Il giudice, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

1. L'attore ha stipulato con Intesa Sanpaolo in data 23.9.2010 un contratto di mutuo ipotecario per il capitale di € 205.000,00 (doc. 1 att.), alle seguenti condizioni:

- durata: 30 anni, salvo periodo di preammortamento
- rate mensili: 360
- tasso annuo nominale di ammortamento: tasso lettera Euribor 1 mese + 2,10 p.p.; alla data della conclusione del contratto il parametro Euribor era pari a 0,624%. Il contratto prevedeva altresì che il tasso d'interesse del mutuo non potrà essere superiore, per il periodo di ammortamento del mutuo, al 5,50% annuo, ma tale condizione non ha rilevanza ai fini di causa, non essendosi mai verificata;
- TAEG (o ISC) dichiarato: 2,84%.

L'attore contesta alla banca di aver dichiarato nel contratto un TAEG inferiore al costo effettivo dell'operazione creditizia, in tesi pari al 4,84% utilizzando la curva dei tassi *forward* disponibile alla data della stipula e pari al 2,89% considerando nelle spese incluse anche il premio, di € 1.358,72, per la polizza assicurativa antincendio, oltre alla somma di € 1,50 per spese di invio dell'avviso di scadenza della rata e/o della quietanza di pagamento.

Chiede conseguentemente la dichiarazione di nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 117 co. 6 TUB e la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT registrato nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto, nonché la condanna della banca a restituire la differenza tra interessi convenzionali e sostitutivi.

La domanda è infondata come segue.

2. La materia della trasparenza bancaria, segnatamente sotto il profilo della rappresentazione al cliente del complessivo ed effettivo costo del credito è stata oggetto tra il 1992 e il 2016 di ripetuti interventi normativi, in parte endogeni e in parte di origine comunitaria. Alcuni di questi interventi, segnatamente la delibera CICR 4.3.2003 e la successiva determina 25.7.2003 della Banca d'Italia (di cui *infra*), interessano operazioni bancarie tipiche, concluse con clientela professionale e consumatori. Altri interventi, in particolare il d. lgs. 13.8.2010 n. 141, che ha recepito la direttiva 2008/48/UE (in tema di credito al consumo), e il d. lgs. 21.4.2016 n. 72, che ha recepito la direttiva 2014/17/UE (in tema di contratti di credito ai consumatori) riguardano esclusivamente contratti bancari conclusi con consumatori.

Il d. lgs. 13.8.2010 n. 141 ha riscritto il capo II del titolo VI del TUB ("credito al consumo"), ma non può applicarsi al caso di specie, per due concorrenti ordini di motivi. In primo luogo, si tratta di disposizioni entrate in vigore in data successiva alla conclusione del contratto di cui si discute, poiché l'art. 3 del d. lgs. 13.8.2010 n. 141 (pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207) ha previsto un



termine per l'emanazione delle disposizioni di attuazione di 120 giorni dall'entrata in vigore e un termine successivo di 90 giorni agli intermediari per adeguarsi. Secondo, le disposizioni sul credito al consumo comunque non trovano applicazione ai finanziamenti di importo superiore a 75.000 Euro (art. 122 co. 1 lett. a) o garantiti da ipoteca su un immobile (art. 122 co. 1 lett. f).

Il d. lgs. 21.4.2016 n. 72 è parimenti non rilevante ai fini di causa, perché s'applica a partire "dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo" (art. 3 del d.lgs. 72/16).

Il contratto all'odierno esame è dunque regolato dalle disposizioni generali in materia di TAEG, contenute nel capo I titolo VI del Testo unico bancario e nelle fonti secondarie (delibera CICR 4.3.2003 e determina Banca d'Italia 25.7.2003).

3. L'obbligo della banca di rendere noto l'indicatore sintetico di costo nei contratti di mutuo è stato previsto con deliberazione CICR 4.3.2003. L'art. 9 di tale delibera ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di individuare "le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La Banca d'Italia ha esercitato questo potere con circolare 25.7.2003, prescrivendo agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).

L'art. 19 co. 2 della legge 19.2.1992 n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e poi l'art. 122 T.U. bancario hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera "le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo".

Gli elementi e i criteri di calcolo del TAEG sono stati individuati con D.M. Tesoro 8.7.1992, in seguito integrato dal D.M. Economia 6.5.2000.

4. La prima contestazione del cliente riguarda il parametro Euribor 1 mese. La perizia in atti (doc. 3 att.) dichiara infatti di considerare la curva dei tassi *forward*, ossia a termine, osservati alla data di stipula. Tuttavia, l'art. 2 par. 6 del D.M. Tesoro 8.7.1992 prevede che "il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito", mentre nessuna disposizione di fonte primaria o secondaria prevede che il TAEG sia verificato utilizzando i tassi previsionali, che rispecchiano le aspettative di mercato circa l'andamento futuro dei tassi.



Considerando ad es. la perizia (doc. 3, pag. 19 ss.) il tasso d'interessi utilizzato per la simulazione oscilla tra 2,73% e 5,50%, mentre l'ipotesi che "il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito" implica ovviamente che il TAEG si calcoli in base al valore iniziale assunto dal parametro Euribor 1 mese lettera incrementato dello *spread* di 2,10 p.p..

5. La seconda contestazione riguarda la mancata inclusione nel TAEG contrattuale della polizza assicurativa antincendio trentennale (cfr. certificato doc. 4 att.), per il quale il cliente ha pagato un premio unico anticipato di € 1.358,72. In tesi (vedi perizia doc. 3, pag. 26) ciò porterebbe le spese iniziali anticipate dal cliente ad € 2.008,72 (oltre a quelle di istruttoria e di perizia, per complessivi € 650,00 è conteggiato anche il premio assicurativo) e il costo effettivo del credito a 2,89%.

La deduzione è infondata.

Il D.M. 8.7.1992 ha individuato, all'art. 2 par. 3, come elementi rientranti nel calcolo del TAEG: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente".

A sua volta, il successivo par. 4 ha escluso dal computo del TAEG, tra le altre, anche (lett. "e") "le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente", ossia diverse dalle assicurazioni intese a garantire al creditore il rimborso in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente.

Resta quindi escluso dal TAEG, secondo le disposizioni sulla trasparenza vigenti *ratione temporis*, il premio per l'assicurazione contro il rischio di incendio. L'attore non può quindi dolersi di una sotto-rappresentazione del costo del credito, perché l'informazione datagli dalla banca era coerente con le allora vigenti prescrizioni in punto trasparenza contrattuale.

6. Poiché non sussistono le dedotte violazioni delle disposizioni sulla trasparenza, resta assorbita l'ulteriore questione attinente il rimedio esperibile dal cliente per il caso di violazione, se trattasi di una nullità ricadente nel campo di applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB o rimedio di specie differente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 3.000,00 escluso il diritto per fase decisoria stante la natura sommaria del procedimento.





PQM

Rigetta la domanda dell'attore e lo condanna a rifondere a Intesa Sanpaolo la somma di € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Si comunichi.

Torino, 19.10.2017

Il Giudice
dott. Enrico Astuni

